

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1768

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ANGIUS, VILLONE, PISA e BRUTTI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2007

—————

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206 in materia di
benefici per le vittime del terrorismo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di integrare ed estendere i benefici della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». I benefici della legge in oggetto sono già stati rivisti, nel corso di questa legislatura, attraverso l'*iter* parlamentare del progetto di legge a firma dell'Onorevole Erminia Mazzoni (Atto Camera 616) che ha proposto di estendere l'applicazione della legge agli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, con ciò parificando gli eventi accaduti sul territorio nazionale agli eventi accaduti all'estero.

L'*iter* della proposta (Atto Camera n. 616) si è concluso con l'approvazione della modifica degli articoli 15 e 16 della legge n. 206 del 2004, riguardanti la parificazione della decorrenza dell'applicazione dei benefici per i fatti nazionali ed esteri e l'aumento della copertura finanziaria della legge stessa. Il testo licenziato dalla Camera è all'approvazione del Senato (Atto Senato 1213), in corso di esame alla 1ª Commissione Affari Costituzionali, relatore il Senatore Giannicola Sinisi.

Questa rivisitazione della legge, tuttavia, non tiene conto della reale condizione e composizione delle famiglie delle vittime di stragi o atti di terrorismo e delle difficoltà di applicazione della normativa da parte degli enti previdenziali.

Le incertezze interpretative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e delle differenti casse previdenziali di categoria ha finora impedito che ai superstiti ed alle vittime del terrorismo fossero riconosciuti i benefici stabiliti con la legge da ben tre anni, così come sono state discriminate dai benefici quelle persone conviventi che, pur essendo parte integrante delle famiglie delle vittime, non erano legate a queste dall'istituto del matrimonio. Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di eliminare queste gravi lacune.

È intendimento dei proponenti richiedere l'abbinamento del presente disegno di legge all'Atto Senato 1213, in corso di esame in 1ª Commissione, per poter meglio rispondere alle troppe incertezze interpretative e lacune normative che tre anni di vigenza della legge hanno manifestamente evidenziato.

L'articolo 1 (condizione lavorativa e previdenziale dei beneficiari) del presente disegno di legge precisa, anche come interpretazione autentica, la platea degli aventi diritto ai benefici di legge, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei figli minori.

L'articolo 2 (estensione della platea dei beneficiari) stabilisce l'allargamento dei benefici di legge ai conviventi.

L'articolo 3 (copertura finanziaria) indica la copertura finanziaria per i maggiori oneri derivanti dalle proposte qui formulate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di condizione lavorativa e previdenziale dei beneficiari)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, dopo le parole: «pubblici o privati o autonomi,» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dalla data di costituzione del rapporto di lavoro e della posizione previdenziale,».

Art. 2.

(Modifiche alla legge n. 206 del 2004 ed alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, in materia di estensione della platea dei beneficiari)

1. Alla citata legge n. 206 del 2004, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ed in mancanza,» sono aggiunte le seguenti: «alle persone conviventi e»;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «e, in mancanza, dei predetti,» sono aggiunte le seguenti: «al convivente ed».

2. Alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, articolo 1, comma 6, dopo le parole: «in mancanza,» sono aggiunte le seguenti: «alla persona convivente,», e la parola: «parenti» è sostituita dalla seguente: «soggetti».

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono identificati secondo le risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13, 21, 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2007, 500.000 euro per l'anno 2008 e 500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ai 4 milioni di euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze; quanto a 500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e quanto a 500.000 euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.